

LEGGI 12 agosto 1993, n. 296.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri.

===== **Articolo 6.** =====

(Incompatibilità dei sanitari)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aggiunto il seguente:

«A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previsti dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale».

2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: «presso cui è addetto» sono inserite le seguenti: «, assicurando in ogni caso la sua presenza **giornaliera** in istituto per **diciotto ore settimanali**».


Articolo 7.

(Servizio sanitario)

1. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Parere legale sull' incompatibilità dei medici di medicina penitenziaria dopo il passaggio al S.S.N. Parte Quarta



PARERE

Alla luce delle precorse osservazioni è possibile affermare:

a) né la l. 230/99, né il DPCM 1.04.1999 hanno inteso ridisegnare la natura ed i contenuti negoziali dei contratti di lavoro enucleati dall'art. 2 l. 740/70, essendosi le predette disposizioni limitate a trasferire il governo dei contratti in essere dall'amministrazione penitenziaria a quello dei s.s.n.

b) non sussiste incompatibilità tra rapporti di lavoro in essere presso il s.s.n. e, contemporaneamente presso le strutture penitenziarie, non operando per i secondi vincoli, le limitazioni e le incompatibilità previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva di comparto.

c) la delibera G.R. n. 768/08, in quanto prefigurativa della necessità di un superamento della specificità dei contratti dei medici penitenziari, nonché di affermare i principi di incompatibilità vigenti nella normativa del s.s.n., è afflitta da illegittimità sotto il profilo dell'incompetenza funzionale. Essa è parimenti illegittima, sotto il profilo dello straripamento, in relazione alla sua funzione di dare attuazione alla l. 230/99 ed al DPCM 1.04.08.

d) Eventuali procedure o atti comunque preordinati, da parte delle aziende sanitarie provinciali, ad affermare regimi di incompatibilità tra funzioni medica svolta nel s.s.n. e funzione medica svolta in ambito penitenziario sarebbero inevitabilmente illegittime.

e) il regime di compatibilità riguarda certamente tutte le tipologie di lavoro contrattuali riconducibili agli archetipi di cui alla l. 740/70, sia che si tratti di prestazioni di guardia medica, che di prestazioni specialistiche o di altro genere.

f) pur in assenza di concorrente incarico presso il s.s.n., all'unico incarico in essere, presso l'ambito penitenziario, dovranno essere assicurate le modalità ed i contenuti tipici prescritti dalla l. 740/70.

g) anche rispetto ai medici "incaricati" non sussiste questione di incompatibilità e/o incumulabilità, secondo l'art. 2 comma 2 l. 740/70 che espressamente statuisce che ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

Publicato da Disordinedeimedici a domenica, febbraio 15, 2009

Etichette: [Medicina penitenziaria](#)

Medicina del Lavoro

visite, esami, test di screening su Unità Mobile 0521-336184
www.euronorma.it



Get Tracks
MySpace Playlist at

wstatslive.com	
dal	26-12-2006
visite	179.299
pagine	512.423
oggi	09:05
visite	51
pagine	97
online	3

Disordine
Italy

[Visualizza il mio profilo completo](#)

Archivio

CORRIERE DELLA SERA

FLESSIBILITÀ LE 48 ORE RESTERANNO IL LIMITE DI LEGGE, MA SARÀ POSSIBILE CHIEDERNE IL SUPERAMENTO

«Lavoro, tetto a 60 ore settimanali» Accordo alla Ue. L'ira dei sindacati*Sacconi: un passo in avanti. Su 27 Paesi astenuti solo in 5 Le agenzie di lavoro temporaneo equiparate per retribuzione, congedo e maternità*

DAL NOSTRO INVIATO BRUXELLES - Dopo anni di accesi contrasti, i ministri degli Affari sociali dell'Unione Europea hanno trovato un faticoso accordo sulla nuova direttiva sull'orario di lavoro e sulle agenzie di personale temporaneo. Il testo concordato a Lussemburgo punta a introdurre una maggiore «flessibilità» nel mercato del lavoro dei 27 Paesi membri e a garantire meglio i dipendenti temporanei. La settimana lavorativa «standard» è stata fissata a un massimo di 48 ore. Ma è passata anche la possibilità di estenderla fino a ben 60-65 ore in caso di accordo con il dipendente. Cinque Paesi (Spagna, Belgio, Grecia, Ungheria e Cipro) si sono astenuti anticipando la dura opposizione al provvedimento soprattutto dei partiti di centrosinistra nell'Europarlamento, che ha potere decisionale sulla materia. Netta è stata la valutazione negativa dei sindacati europei Etuc/Ces, che ha definito il testo «inaccettabile», pur apprezzando i miglioramenti introdotti per attribuire maggiori diritti ai lavoratori. Altolà anche della Cgil al rischio di deregulation. L'Italia, che durante il governo di centrosinistra aveva frenato davanti all'avanzata della «flessibilità», ha cambiato posizione con il nuovo esecutivo di centrodestra favorendo il faticoso raggiungimento dell'accordo sul testo. «L'Italia ha una normativa molto più avanzata, ma abbiamo dato il nostro contributo per trovare un terreno comune di dialogo», ha detto il sottosegretario al Lavoro Francesca Martini presente a Lussemburgo. Il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, ha salutato «con favore» l'accordo raggiunto. Il commissario per gli Affari sociali, Wladimir Spidla, ha auspicato che «questo solido accordo trovi una maggioranza nella plenaria dell'Europarlamento». L'estensione delle 48 ore settimanali a 60 ore con il consenso del lavoratore è consentito e può addirittura essere esteso qualora le parti sociali si accordino in questo senso. Le 65 ore settimanali come massimale possono essere concordate includendo il tempo di disponibilità sul posto di lavoro nella situazione definita «inattiva» (per esempio, i medici di guardia che entrano in azione solo in caso di necessità). La direttiva introduce infatti la base giuridica per considerare «tempo di riposo» quello del dipendente pronto e in attesa, in contrasto con la linea della Corte europea di giustizia di Lussemburgo, che aveva finora considerato lavoro a tutti gli effetti quello, per esempio, dei medici di guardia. Per i dipendenti temporanei viene introdotta l'equiparazione con quelli a tempo indeterminato per il salario, la maternità, le ferie e l'accesso ai servizi aziendali (mensa, asili-nido, navette di trasporto). E' però prevista la possibilità che si possa derogare in base ad accordi nazionali tra le parti sociali. I lavoratori temporanei dovranno sempre essere informati sulla eventuale disponibilità di incarichi stabili nell'impresa per consentirgli di concorrere ai posti a tempo indeterminato. * * * Le regole Ue, con la nuova direttiva il lavoro può arrivare a 65 ore. La nuova direttiva sul tempo di lavoro dell'Ue consente di superare il tetto delle 48 ore settimanali, e fissa un limite di 60 ore per tutti i lavoratori e di 65 ore per chi passa alcune ore di guardia o in reperibilità. Riforma dei contratti, più peso ai livelli decentrati. L'obiettivo degli incontri tra sindacati e Confindustria è una ridefinizione dei confini del contratto nazionale che valorizzi quello di secondo livello, territoriale e aziendale. * * * «No» all'orario «Inaccettabile». Così la confederazione dei sindacati europei, la Ces, ha definito l'accordo raggiunto in Lussemburgo dai 27 ministri Ue sull'innalzamento a 65 ore del tetto dell'orario di lavoro settimanale «Sì» all'interim. La Ces ha accolto invece con favore il secondo accordo siglato dai ministri, quello sui diritti dei lavoratori ad interim. «Questo dimostra - ha detto il portavoce John Monks - che l'Unione è in grado di legiferare miglioramenti per i lavoratori»

Caizzi Ivo

Pagina 022/023

(11 giugno 2008) - Corriere della Sera

Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalità e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. E' altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o interne alla propria organizzazione.



Cisco Spam & Virus Blocker

Aderisci all'offerta "Acquista e prova". Clicca qui.

www.cisco.com/it

contoconto.it al 4%

Il conto deposito Carige con zero rischi e assoluta libertà!

www.contoconto.it

Conto Arancio al 3,50%

Zero spese, soldi sempre disponibili. Apriolo in due minuti!

web.ingdiret.it



L' accordo UE sull' orario di lavoro settimanale e sulle agenzie interinali

L'accordo raggiunto il 9 giugno u.s. dal Consiglio Occupazione e Affari Sociali dell'Unione Europea, in materia di orario di lavoro settimanale e agenzie interinali, è grave e foriero di uno scenario che porta indietro nel tempo l'orologio della storia del mondo del lavoro.

Per i lavoratori interinali è stata decisa la parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato ma nello stesso tempo, si lasciano liberi gli Stati Membri di derogare a questo principio attraverso accordi con le parti sociali.

Particolarmente grave è l'accordo sull'orario di lavoro settimanale. L'Europa sociale viene fortemente messa in discussione in un compromesso, per noi inaccettabile, che introietta la cultura liberista rivendicata dalla Gran Bretagna e da altri Paesi.

L'accordo si presenta come un attacco alla libera associazione sindacale, in quanto si consente al singolo lavoratore di poter contrattare a livello individuale un nastro orario lavorativo che può sfondare il tetto di 48 ore ed arrivare fino a 60 ore settimanali, l'orario può essere prolungato fino a 65 ore settimanali se include il "tempo di attesa" con "periodi di attività". Per esempio, i medici della guardia medica o i lavoratori impegnati nelle attività caratterizzate dalle emergenze. Inoltre si afferma una vera novità che consideriamo pericolosa ai fini della libertà e della proprietà del tempo di lavoro e tempo di vita.

Siamo in presenza di un vero esproprio del diritto alla vita e alla libertà individuale. Se, poi, si considera che nella moderna organizzazione delle città e dell'urbanizzazione il tragitto fra casa e lavoro consuma ulteriore tempo, siamo alla condanna del lavoro.

L'Europa che abbiamo costruito era centrata sulla socialità e sull'integrazione: queste scelte ne mettono in discussione le radici fondative a cui i padri costituenti si sono ispirati per liberare l'Europa dai conflitti e dagli egoismi nazionali. Ancora una volta il lavoro viene considerato come una qualsiasi merce. Il lavoro nel suo significato semantico, nell'idioma di molte lingue europee, è sinonimo di "dolore" e "fatica". Per noi il lavoro è un valore che nella società democratica viene a rappresentare una funzione ordinativa e regolativa della vita dentro la comunità. Dentro questo spirito, il lavoro ha assunto a partire dal secolo ventesimo una importante funzione nei e dentro i rapporti sociali: sul "lavoro" abbiamo fondato la nostra "Repubblica democratica". La frattura che oggi viene dall'Unione Europea è il segnale di una volontà politica che sul lavoro costruisce non "dialogo sociale" ma "conflittualità sociale". Anche il Governo del nostro Paese, ha giocato un ruolo negativo consentendo questo accordo inaccettabile e abbandonando il fronte di quei paesi europei che avevano svolto un ruolo di difesa dei diritti sociali. Il ministero del Welfare italiano, ha responsabilità diretta in questo scempio sull'orario di lavoro. Auspichiamo che il Parlamento Europeo possa modificare questa decisione e ridare fiducia e speranza ai cittadini europei. Alla vigilia delle elezioni europee del 2009 servono decisioni e scelte per non allontanare i cittadini dall'Europa che rimane per noi riferimento importante.

Nicola Nicolosi - Responsabile Segretariato Europa Cgil

